

## **STATUTO DELL'ARLeF**

### Articolo 1

#### Finalità, costituzione e sede

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 6, commi 66 e 67, della Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'articolo 4 della Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, l'organismo denominato ARLeF – Agenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana), di seguito indicato semplicemente Agenzie, avente sede in Udine.
2. L'Agenzie è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria e svolge la funzione di organismo regionale preposto alla definizione e attuazione delle azioni regionali di politica linguistica con lo scopo di promuovere e sostenere lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela della lingua friulana e di promozione del suo uso in tutti gli ambiti della comunicazione e della vita moderna.

### Articolo 2

#### Oggetto dell'attività dell'Agenzie

1. L'Agenzie opera con le seguenti finalità:
  - a) svolgere in modo continuativo, autonomo e diretto tutte le attività atte a promuovere e dare piena attuazione alle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana, in particolare a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
  - b) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per la promozione e la tutela della lingua friulana, esprimendo pareri e formulando orientamenti e indicazioni sulle iniziative di maggiore rilevanza realizzate con il concorso delle risorse pubbliche;
  - c) predisporre i piani regionali di politica linguistica, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione;
  - d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e l'uso della lingua friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle iniziative realizzate da enti e istituzioni;
  - e) stabilire i criteri e i livelli scientifici e tecnici standard, ai quali devono conformarsi le attività di tutela della lingua friulana e le azioni di promozione del suo uso in tutti gli ambiti della vita moderna e della comunicazione elaborate e realizzate da Amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche e altri organismi operanti in questo settore;
  - f) definire, sulla base dei criteri e dei livelli scientifici e tecnici standard stabiliti, le modalità di valutazione, riconoscimento e certificazione delle professionalità impegnate nello svolgimento di attività di tutela della lingua friulana e di promozione del suo uso in tutti gli ambiti della vita moderna e della comunicazione, e quindi promuovere la costituzione di liste che attestano competenze e esperienze specifiche nonché determinati standard qualitativi nell'uso della lingua friulana, cioè un Elenco degli operatori professionali e un Elenco delle associazioni, strutture e

organizzazioni riconosciute che in questo settore operano in maniera significativa, rilevante e con continuità;

g) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale e, in particolare, nei mezzi di comunicazione;

h) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale, garantendo uno stabile servizio di consulenza linguistica a favore degli enti pubblici e privati e dei cittadini;

i) organizzare convegni, seminari, incontri di studio e assumere ogni altra iniziativa rivolta a promuovere l'approfondimento di conoscenze e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello statale ed europeo;

2. Per lo svolgimento della propria attività, l'Agenzie può: a) stipulare contratti di collaborazione e convenzioni con altre istituzioni culturali pubbliche e private e con privati ricercatori; b) istituire borse di studio destinate a studenti dell'Università nonché a favore di laureati;

c) sostenere spese dirette per l'acquisizione dei servizi e dei beni necessari alla propria attività istituzionale.

### Articolo 3

#### Organi dell'Agenzie

1. Sono organi dell'Agenzie il Consiglio di Amministrazione, il Comitato tecnico-scientifico, il Presidente e il Collegio dei revisori.

### Articolo 4

#### Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzie, nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è così composto :

a) n. 5 componenti designati dalla Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore competente in materia di identità linguistiche;

b) n. 3 componenti designati, rispettivamente, da ciascuna delle Province di Gorizia, Pordenone e Udine;

c) n. 1 componente in rappresentanza dei comuni di lingua friulana del Friuli Venezia Giulia, designato dall'ANCI-FVG;

d) n. 1 componente designato dall'Università degli studi di Udine.

2. I componenti di cui alle lettere a) e b) durano in carica per tutta la durata del mandato dell'ente di riferimento; i componenti di cui alle lettere c) e d) durano in carica tre anni.

3. Gli emolumenti dei componenti del Consiglio di amministrazione vengono determinati con il provvedimento di nomina.

4. Il Consiglio di amministrazione svolge i seguenti compiti:

a) approvazione del programma annuale di attività dell'Agenzie;

b) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Agenzie;

c) deliberazione di proposte di modificazioni statutarie dell'Agenzie, da sottoporre alla Regione per l'approvazione;

d) nomina del Comitato tecnico-scientifico;

e) approvazione delle norme regolamentari interne di cui ai successivi articoli 7, comma 4, 9, comma 3, e 10, comma 3.

5. Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## Articolo 5 Presidente

1. E' riservata alla Giunta regionale l'indicazione, nell'ambito dei componenti del Consiglio di amministrazione da essa designati, del Presidente dell'Agenzie.
2. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività dell'Agenzie.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzie e in suo nome stipula le convenzioni ed i contratti indicati all'articolo 2, comma 2.

## Articolo 6

### Comitato tecnico-scientifico. Composizione

1. Il Comitato tecnico-scientifico (di seguito indicato semplicemente come Comitato) è composto da sette studiosi, docenti o operatori culturali in possesso di ampia e significativa esperienza nella progettazione o realizzazione di iniziative per l'insegnamento e la divulgazione della lingua friulana e per la promozione del suo uso in tutti gli ambiti della comunicazione e della vita moderna.
2. I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni e possono essere confermati.
3. La composizione del Comitato deve garantire la rappresentanza equilibrata di competenze disciplinari complementari. In particolare ne fanno parte:
  - a) n. 2 esperti in linguistica con riferimento primario alla pianificazione linguistica;
  - b) n. 2 esperti in didattica della e nella lingua friulana;
  - c) n. 2 esperti nell'uso della lingua friulana nei mezzi di comunicazione di massa;
  - d) n. 1 esperto nell'uso della lingua friulana nella produzione artistica, musicale e multimediale.
4. Ai componenti del Comitato è corrisposto per la partecipazione all'attività collegiale, un gettone di presenza il cui importo è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 7

### Comitato tecnico-scientifico. Attività, funzioni e competenze

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha le seguenti funzioni e competenze:
  - a) elaborare il programma annuale di attività dell'Agenzie ed i documenti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - b) predisporre i piani regionali di politica linguistica, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione;
  - c) esaminare sistematicamente i programmi di intervento predisposti ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia di tutela e promozione della lingua e cultura friulana dalla Regione e dalle Amministrazioni pubbliche locali, formulando osservazioni e valutazioni, sotto i profili scientifico, operativo e culturale, sulla impostazione e sui contenuti dei programmi stessi;
  - d) stabilire i criteri e i livelli scientifici e tecnici standard, ai quali devono conformarsi le attività di tutela della lingua friulana e le azioni di promozione del suo uso in tutti gli ambiti della vita moderna e della comunicazione elaborate e realizzate da Amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche e altri organismi operanti in questo settore;
  - e) definire, sulla base dei criteri e dei livelli scientifici e tecnici standard stabiliti, le modalità di valutazione, riconoscimento e certificazione delle professionalità impegnate nello svolgimento di attività di tutela della lingua friulana e di promozione del suo uso in tutti gli ambiti della vita moderna e della comunicazione, e quindi promuovere la costituzione di un Elenco degli operatori professionali e di un Albo delle associazioni, strutture e organizzazioni riconosciute che in questo settore operano in maniera significativa, rilevante e con continuità;

- f) elaborare proposte per progetti di iniziative di particolare rilevanza, suscettibili di essere adottate e realizzate da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per l'attuazione dei provvedimenti di tutela della lingua friulana;
- g) esprimere pareri e indirizzi circa le azioni di competenza delle Amministrazioni pubbliche in materia di uso della lingua friulana nell'attività istituzionale e nei rapporti con i cittadini;
- h) esprimere pareri sui programmi scolastici per l'insegnamento della lingua friulana;
- i) organizzare convegni, seminari, incontri di studio e assumere ogni altra iniziativa rivolta a promuovere lo scambio di conoscenze e l'approfondimento scientifico e culturale delle materie oggetto dei fini statutari dell'Agenzie.
2. Il Comitato si riunisce periodicamente. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente dell'Agenzie o da un suo delegato individuato nell'ambito del Comitato stesso.
3. All'attività collegiale del Comitato partecipa anche il Direttore del Servizio competente in materia di identità linguistiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o un suo delegato individuato nell'ambito del Servizio stesso.
4. Con regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, l'attività del Comitato può essere disciplinata sulla base di un'articolazione interna per aree di attività e di intervento, funzionali al migliore perseguimento delle finalità statutarie, con l'attribuzione, nell'ambito del Comitato stesso, di corrispondenti incarichi di responsabile di area e la costituzione di gruppi di lavoro.

#### Articolo 8

##### Struttura operativa dell'Agenzie

1. La struttura operativa dell'Agenzie si articola nell'Ufficio di segreteria e nello Staff tecnico-scientifico.

#### **Art. 1 Modifica**

##### ***(Sostituzione dell'articolo 8 dello statuto )***

- 1. L'articolo 8 dello statuto è sostituito dal seguente :**

#### **“Articolo 8**

##### **Struttura operativa dell'Agenzie**

- 1. La struttura operativa dell'Agenzie si articola nel Direttore, nell'Ufficio di Direzione e nello Staff tecnico-scientifico. “**

#### **Art. 2 Modifica**

##### ***(Inserimento dell'articolo 8 bis concernente il Direttore)***

- 1. Dopo l'articolo 8 dello statuto è inserito il seguente:**

#### **“Articolo 8-bis**

##### **Direttore**

- 1. Il Direttore soprintende all'attività per l'attuazione degli indirizzi programmatici indicati dagli organi di amministrazione e di indirizzo scientifico dell' Agenzie. In tale ambito:**

**a) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti degli organi dell'Ente e dà attuazione agli indirizzi e obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato tecnico-scientifico;**

**b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnoscienceifico;**

**c) coordina il personale dell'Ufficio di Direzione.**

**2. L'incarico di Direttore dell' Agenzie è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni, rinnovabile per non più di una volta, a persona in possesso di diploma di laurea, con competenza amministrativa e preparazione specifica in materia di tutela della lingua friulana. Al conferimento si provvede con procedura ad evidenza pubblica.**

**3. Il trattamento economico del Direttore è determinato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai criteri di valutazione e ai tetti retributivi definiti per le posizioni organizzative dell'Amministrazione regionale.**

## Articolo 9

### Ufficio di Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria opera a supporto del Consiglio di Amministrazione per l'espletamento delle sue attività istituzionali.
2. E' composto da personale a tal fine appositamente distaccato dalla Regione. Può essere integrato, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione da altro personale messo a disposizione, in posizione di distacco, da Amministrazioni pubbliche locali e, sulla base di apposite convenzioni, da soggetti privati.
3. L'articolazione interna ed i compiti dell'Ufficio di segreteria sono definiti con regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su conforme parere dei competenti uffici dell'Amministrazione regionale.

### **Art. 3 Modifica**

*(Sostituzione dell'articolo 9 dello statuto )*

**1. L'articolo 9 dello statuto è sostituito dal seguente :**

**“Articolo 9**

**Ufficio di Direzione**

- 1. L'Ufficio di Direzione opera alle dipendenze del Direttore per l'espletamento dei compiti di gestione ed è composto, di norma, da personale distaccato dalla Regione o messo a disposizione, secondo modalità di legge, da altre Amministrazioni pubbliche.**
- 2. Per la gestione di specifici progetti d'attività, su conforme determinazione del Consiglio di Amministrazione, sentite le competenti strutture dell'Amministrazione regionale, l'Agenzie può procedere all'assunzione diretta di personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego.**
- 3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Agenzie può altresì avvalersi della collaborazione di Istituzioni scientifiche e culturali pubbliche e private, sulla base di specifiche convenzioni.**
- 4. L'articolazione interna e l'organizzazione dell'Ufficio di Direzione sono definite dal Consiglio di amministrazione dell' Agenzie con apposito regolamento.”.**

## Articolo 10

### Staff tecnico-scientifico

1. Lo Staff tecnico-scientifico opera a supporto del Comitato per l'espletamento della sua attività istituzionali e svolge attività di consulenza scientifica e operativa a favore delle Amministrazioni pubbliche e di altri enti e organismi pubblici e privati in materia di uso della lingua friulana.
2. E' composto da personale con specifiche e riconosciute competenze nell'uso della lingua friulana nei settori dell'istruzione, della ricerca, della comunicazione e della pubblica amministrazione.
3. La dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale dello Staff tecnico-scientifico sono definite con regolamento interno approvato dal Consiglio di

amministrazione, su conforme parere dei competenti uffici dell'Amministrazione regionale.

4. La pianta organica dello Staff scientifico può comprendere, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche personale messo a disposizione, in posizione di distacco, dalle Amministrazioni pubbliche locali e dall'Università degli Studi di Udine, nonché, sulla base di apposite convenzioni, da parte di soggetti privati.

### **Art. 4 Modifica**

*(Sostituzione dell'articolo 10 dello statuto )*

**1. L'articolo 10 dello statuto è sostituito dal seguente :**

**“Articolo 10**

**Staff tecnico-scientifico**

- 1. A supporto del Comitato tecnico-scientifico, per l'espletamento delle sue attività istituzionali e per lo svolgimento di attività di consulenza scientifica e operativa a favore delle Amministrazioni pubbliche e di altri enti e organismi pubblici e privati in materia di uso della lingua friulana, l'Agenzie può avvalersi di uno staff tecnico-scientifico composto da esperti con specifiche e riconosciute competenze nell'uso della lingua friulana nei settori dell'istruzione, della ricerca, della comunicazione e della pubblica amministrazione.”.**

## Articolo 11

### Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione per la durata di tre anni, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. Spetta alla Regione la designazione di due componenti del Collegio, tra cui il Presidente, e a ciascuna delle Province di Gorizia, Pordenone e Udine la designazione di un componente.
3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Agenzie, in conformità delle norme dell'articolo 2397 e segg. del Codice civile.

## Articolo 12

### Bilancio e patrimonio

1. Le entrate dell'Agenzie sono costituite:
  - a) dai contributi annualmente assegnati dalla Regione e dalle Province di Gorizia, Pordenone e Udine per lo svolgimento della attività statutaria;
  - b) da finanziamenti e contributi provenienti da altri enti pubblici e privati.
2. L'anno sociale e finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il Consiglio di Amministrazione entro il mese di febbraio adotta con propria deliberazione il bilancio preventivo annuale, accompagnato dal relativo programma di attività scientifica nonché il conto consuntivo dell'esercizio precedente. I documenti programmatici e di bilancio, preventivo e consuntivo, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi degli articoli 66 e 67 della legge regionale 18/1986.
4. Il patrimonio dell'Agenzie è costituito dalle attrezzature e dai beni immobili ed immobili a qualsiasi titolo da essa acquisiti.

## Articolo 13

### Subentro nei rapporti giuridici facenti capo all'OLF

1. L'Agenzie subentra nei rapporti attivi e passivi già instauratisi in capo all'OLF (Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane) nell'esercizio delle sue attività istituzionali.

## Articolo 14

### Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali.